


Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**Prodotto: Protezione Scuola (Pubbliche)**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

**Che tipo di assicurazione è?**

La presente polizza è dedicata alle scuole italiane pubbliche di ogni ordine e grado ed è volta a fornire tutela agli alunni ed agli operatori scolastici in ordine ai rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica degli istituti scolastici. La polizza prevede le seguenti garanzie: **Responsabilità Civile, Infortuni, Altri Danni ai Beni, Perdite Pecuniarie, Tutela Legale, Rimborso Spese Mediche da Malattia e Assistenza alla Persona.**

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente.

**Che cosa è assicurato?****✓ Responsabilità Civile**

Verso terzi (RCT): l'Impresa tiene indenne l'Assicurato dell'importo che quest'ultimo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi in ambito scolastico.

Verso i prestatori di lavoro subordinato (RCO): l'Impresa tiene indenne l'Assicurato dell'importo che quest'ultimo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) in caso di infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e dai lavoratori subordinati.

Responsabilità civile personale dei dipendenti: quanto previsto nei precedenti punti, viene esteso anche alla responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro subordinati dell'Assicurato, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, o fra di loro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Responsabilità personale: l'assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola, nonché dei genitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile.

Danno biologico: l'assicurazione vale anche per gli infortuni, non rientranti nella disciplina degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), cagionati ai Prestatori di Lavoro per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile.

Danni da crollo dell'immobile: l'assicurazione opera anche per i danni patiti esclusivamente dagli Alunni e dal Personale della scuola a seguito del crollo totale o parziale dell'edificio adibito all'attività scolastica. La copertura opera se il crollo è dovuto unicamente a terremoto, alluvione o ad altri eventi naturali.

✓ Infortuni

La presente garanzia prevede indennizzi a favore degli alunni e del personale della scuola in caso di infortuni subiti in ambito scolastico che determinano la morte o un'invalidità permanente.

✓ Altri danni ai beni

che prevede le seguenti garanzie:

Garanzia Bagaglio, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti occorsi al Bagaglio dell'Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergo;

Garanzia effetti personali a scuola, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli effetti personali, esclusi i devices, dell'Assicurato compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento.

Furto nei locali scolastici: l'assicurazione opera anche in relazione ai beni di proprietà dell'Istituto scolastico oggetto di furto, esclusivamente con scasso, all'interno dei locali istituzionali.

✓ Perdite Pecuniarie

che prevede coperture a favore di:

Istituto Scolastico, per risarcimento danni subiti al veicolo a motore del revisore dei conti o del dipendente in missione, furto e rapina subiti dal dipendente autorizzato o dal genitore nel trasporto di valori.

Alunni, per rimborso quota di iscrizione a viaggi organizzati in caso di malattia improvvisa, eventi eccezionali o morte di un familiare.

✓ Tutela Legale

La garanzia Tutela Legale è volta a rimborsare le spese legali sostenute dagli assicurati (scuola, alunni, operatori scolastici) in sede stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei propri diritti relativamente ad eventi verificatisi nell'ambito dell'attività scolastica.

✓ Rimborso Spese Mediche da Malattia

L'Impresa rimborsa le spese mediche accertate e documentate sostenute dall'Assicurato, durante il viaggio, per cure od interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a malattia, manifestatisi durante il periodo di validità della garanzia. La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all'Assicurato in viaggio in Italia e all'estero.

✓ Assistenza alla Persona

L'Impresa si obbliga, entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzi della Struttura Organizzativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia, un infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro o in natura.

Sono previste le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di assistenza a scuola;
- 2) Prestazioni di assistenza in viaggio;
- 3) Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli Assistenti di Lingua straniera (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli istituti scolastici.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente.

**Che cosa non è assicurato?**

✗ Per la garanzia Infortuni, non sono assicurabili le persone di età superiore ad 80 anni e le persone affette da alcolismo e/o da tossicomanie.

✗ Per la garanzia Responsabilità Civile, non sono considerati terzi i dipendenti della scuola e gli altri soggetti che abbiano un rapporto di lavoro per cui sia obbligatoria la copertura INAIL e che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

**Ci sono limiti di copertura?****! Responsabilità civile**

La garanzia "Responsabilità Civile" non comprende i danni:

- A. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- AA. afferenti alla copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa contabile del Dirigente scolastico e/o del Direttore SGA.
- B. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- C. da furto;
- D. causati dalla detenzione od impiego di esplosivi non a scopo didattico;
- E. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- F. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- G. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acqueifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- H. alle cose trasportate, rimorchiare, sollevate, caricate o scaricate;
- I. a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinata;
- J. derivanti da spargimenti di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, silicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- K. cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme (D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), l'assicurazione deve essere prestata con Polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore;
- L. conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi simili e relativi a qualsiasi attività svolta via internet o a servizi e/o consulenze informatiche;
- M. danni morali, senza danni fisici e i disturbi mentali e psichici; stato di ebbrezza, ubriachezza ed uso/abuso di sostanze stupefacenti e psicofarmaci;
- N. conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale;
- O. conseguenti alle diffamazioni e le infamie;
- P. conseguenti a sequestri e scomparsa di persona;
- Q. conseguenti all'uso o alla manipolazione di prodotti chimici, tossici e pericolosi, uso o manipolazione al di fuori del normale programma di studi o di lavoro oppure causati dall'uso di armi;
- R. conseguenti a pandemie, epidemie, a contagio da poliomielite, meningite cerebro-spina, H.I.V. (AIDS) ed epatite virale e malattie in genere;
- S. derivanti da responsabilità professionali mediche;
- T. derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi;
- U. l'Impresa non offre alcuna garanzia assicurativa per danni cagionati da atti violenti commessi da Stati o contro Stati ed i loro organi, atti violenti commessi da organizzazioni politiche o terroristiche, atti violenti commessi nell'ambito di raduni, manifestazioni e sfilate di carattere pubblico o da atti violenti commessi in occasione di sciopero e scontri;
- V. non sono indennizzabili i danni collegabili in modo diretto o indiretto all'uso di amianto o di materiali contenenti amianto o collegabili a questi materiali;
- W. l'Assicurazione non comprende indennizzi per danni collegabili in modo diretto o indiretto alle conseguenze dei campi elettromagnetici;
- X. non sono coperte dall'Assicurazione le pretese collegate alla garanzia su difetti;
- Y. già oggetto di indennizzo nell'ambito del Capitolo 3 - Altri danni ai beni - di cui all'art. 4 - Garanzia effetti personali a scuola;
- Z. non sono coperti dalla garanzia assicurativa i danni derivanti dal crollo parziale o completo di edifici o di locali di cui l'Assicurato sia proprietario, usufruttuario, affittuario o per i quali risponde civilmente.

! Infortuni

Sono esclusi dall'assicurazione unicamente gli infortuni direttamente derivanti da:

- uso e guida di mezzi aerei fatta eccezione per quanto stabilito all'Art. 9 - Rischio aeronautico (del capitolo Infortuni) e per le attività svolte nell'orario scolastico, sotto la supervisione e la presenza di un docente/istruttore e rientranti nello specifico piano di studi o nelle attività deliberate dall'Istituto;
- guida od uso di mezzi di locomozione subacquei;
- esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: pugilato, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida patentata, salti dal trampolino con sci o idroscii, guidoslitte, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia. Tali esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell'ambito del P.O.F. e del P.O.N.;
- partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico (è fatta eccezione per le attività sportive organizzate dalla scuola e previste all'Art. 2 del Capitolo Infortuni);
- ubriachezza, ebbrezza, abuso di psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo;
- partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace) ed inoltre guerra, ostilità, invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; nel caso in cui l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese fino ad allora in pace, la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- alluvioni, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi, epidemie e pandemie;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

! Altri danni ai beni

La garanzia "Bagaglio" non è operante per:

- a) negligenza o incuria dell'Assicurato;
 - b) danni determinati o avvolti da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
 - c) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
 - d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
 - e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
 - f) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
 - g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
 - h) i danni verificatisi quando il Bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli.
- Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia:
- i) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.;
 - j) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
 - k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati, i devices;
 - l) le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo;
 - m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
 - n) i beni acquistati durante il viaggio;
 - o) i beni di consumo, intendendosi, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
 - p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato;
 - q) il furto del Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.
- In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno dei veicoli.

La garanzia "Effetti Personalini" non è operante per:

- a) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- b) attrezzature professionali;
- c) gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
- d) le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori e devices;
- e) i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.

In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno dei veicoli.

La garanzia "Effetti Personalini" opererà con un sottolimito pari al 50% della somma assicurata (risultante dall'Allegato A – Combinazione Tarifaria).

! Perdite pecuniarie:

La garanzia non opera in presenza di analoga copertura assicurativa. Per Malattia improvvisa, eventi eccezionali e decesso di un familiare la garanzia non opera se la denuncia del sinistro viene effettuata oltre il settimo giorno.

! Tutela legale:

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, ovvero da pandemie ed epidemie (dichiarate tali o meno);
- materia fiscale e amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2 del Capitolo Tutela Legale;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, aerei ed imbarcazioni, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2 del Capitolo Tutela Legale;
- operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- controversie di diritto civile nascenti da presunti inadempimenti contrattuali propri o di controparte fatto salvo quanto previsto alla lett. d) dell'Art. 2 del Capitolo Tutela Legale;
- acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa grave;
- vertenze tra persone assicurate con la stessa Polizza e tra Contraente ed Assicurato fatto salvo quanto previsto alla lett. d) dell'Art. 2 del Capitolo Tutela Legale. Si intendono escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel Pacchetto "Agency Underwriting";
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;
- se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

Le garanzie "Rimborso Spese Mediche da Malattia" e "Assistenza alla Persona" non operano per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- stato di guerra dichiarata, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo;
 - terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
 - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
 - viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - malattie che siano l'espansione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
 - patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana e dal puerperio;
 - interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
 - patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali, pandemie o epidemie (dichiarate tali o meno);
 - pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscii, sci acrobatico ed estremo, sci fuor pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), kite-surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante. Tali esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell'ambito del P.O.N.;
 - atti di temerarietà;
 - attività sportive svolte a titolo professionale;
 - partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l'egida di federazioni;
 - gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d'acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti;
 - le malattie infettive, qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali od internazionali;
 - svolgimento di attività che implicino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi;
 - eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.
- Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale. Non è consentita la stipulazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione opera nel mondo intero, salvo limitazioni specificatamente indicate all'interno delle singole Garanzie.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno, altresì, l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

Il Contraente, entro 30 giorni della stipula del contratto, ha l'obbligo di comunicare all'Impresa il numero definitivo degli Assicurati da includere in copertura al fine di determinare il premio assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovrà essere corrisposto all'Intermediario entro 60 giorni dalla stipula del contratto di assicurazione. In mancanza del pagamento del premio assicurativo, la copertura assicurativa rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente ha la durata prevista dal bando di gara, con una durata minima di un anno e senza tacito rinnovo.

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza.

Resta espressamente inteso tra le Parti che, in caso di copertura pluriennale, le stesse si riservano la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione allo scadere di ciascuna annualità assicurativa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, o PEC, nel termine di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto di assicurazione prevede la possibilità per l'Impresa e per il Contraente di recedere dallo stesso allo scadere di ciascuna annualità assicurativa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 30 giorni.